

COMUNE DI VILLA CASTELLI

TITOLO 01 - PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 01 DISPOSIZIONI GENERALI

IL COMUNE DI VILLA CASTELLI E' UN ENTE LOCALE AUTONOMO.

ESSO ESERCITA L'AUTOGOVERNO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE COMUNALE SECONDO I POTERI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI DELLO STATO.

ART.2 - FINALITÀ' ED OBIETTIVI

1.IL COMUNE PROMUOVE LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DELLA COMUNITÀ, FINALIZZATO ALL'AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI, ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, ARCHEOLOGICHE, STORICHE E ARTISTICHE DELLA CITTÀ DI VILLA CASTELLI; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I COMPONENTI LA COMUNITÀ LOCALE E DI COLORO CHE SCELGONO DI INSEDIARVISI PER NECESSITÀ TRANSITORIA ED IN PARTICOLARE DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI ED EMARGINATE.

2.IL COMUNE ASSUME IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE COME METODO DELLA PROPRIA AZIONE; FAVORISCE L'UTILIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA IN FUNZIONE SOCIALE E PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITÀ E DI COLORO CHE SCELGONO DI INSEDIARVISI PER NECESSITÀ TRANSITORIA

ATTRAVERSO L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA SUL TERRITORIO.

3.IL COMUNE, IN COERENZA CON I VALORI ESPRESI DALLA RESISTENZA E CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE SANCISCONO IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALE, RICONOSCE NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DEGLI UOMINI E DEI POPOLI; A TAL FINE IL COMUNE PROMUOVE NELLA COMUNITÀ LOCALE INIZIATIVE CULTURALI, DI RICERCA, DI EDUCAZIONE, DI INFORMAZIONE, DI COOPERAZIONE ALLA PACE E FAVORISCE LO SCAMBIO E L'INTEGRAZIONE CULTURALE TRA I POPOLI, VALORIZZANDO ALTRESÌ LE DIVERSE CULTURE CHE CONVIVONO NELLA CITTÀ. IL COMUNE SOSTIENE INIZIATIVE MIRANTI ALL'UNITÀ POLITICA ED ECONOMICA DELL'EUROPA.

4.IL COMUNE VALORIZZA ED INCENTIVA LE FORME DI VOLONTARIATO, DI ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, ASSICURANDO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI LA PROPRIA COLLABORAZIONE E GARANTENDO LA LORO PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL COMUNE.

5.IL COMUNE PROMUOVE L'ATTIVITÀ SPORTIVA GARANTENDO L'EDUCAZIONE MOTORIA AI GIOVANI E LA PRATICA SPORTIVA DI OGNI FASCIA DI ETÀ, FAVORENDO A TAL FINE IL COINVOLGIMENTO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE, DEGLI ENTI DI PROMOZIONE

SPORTIVA, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO.

6.IL COMUNE CONTRIBUISCE A GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, CURANDO IN MODO PARTICOLARE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI E PROMUOVENDO INIZIATIVE DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE.

7.IL COMUNE PROMUOVE AZIONI PER FAVORIRE NELLA COMUNITÀ LOCALE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI, PER PERSEGUIRE IL RIEQUILIBRIO DEI RUOLI SOCIALI E DELLE RAPPRESENTANZE ATTRAVERSO TUTTI GLI STRUMENTI RITENUTI PIÙ IDONEI ED IN PARTICOLARE AVVALENDOSI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA PARI OPPORTUNITÀ. COORDINA TEMPI E MODALITÀ DEI SERVIZI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.

8.LE ATTIVITÀ DEL COMUNE SI SVOLGONO FAVORENDO IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DELLA COLLETTIVITÀ NELLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA, GARANTENDO LA MASSIMA TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE E L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE.

9.IL COMUNE ASSICURA, NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO, LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA DI TUTTI COLORO, SINGOLI O ASSOCIATI, CHE FANNO PARTE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO.

10.IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE, PREDISPONENDO INTERVENTO IDONEI AD ASSICURARE LA SALUBRITÀ DELL'AMBIENTE URBANO E DI LAVORO E PROMUOVENDO UNA DIFFUSA EDUCAZIONE SANITARIA: OPERA PER IL COMPLETO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PROMUOVE LO SVILUPPO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INVALIDI ED AI PORTATORI DI HANDICAP, AI TOSSICODIPENDENTI, AGLI IMMIGRATI.

ART. 03 TERRITORIO - SEDE - STEMMMA - GONFALONE

01. IL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ' DI VILLA CASTELLI HA UNA ESTENSIONE TERRITORIALE DI ETTARI 5458 ED E' CONFINANTE A NORD CON IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA, A SUD CON IL COMUNE DI GROTTAGLIE, A SUD-EST CON IL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA, A NORD-OVEST CON I COMUNI DI MARTINA FRANCA, TARANTO E GROTTAGLIE.

02. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NEL PALAZZO SITO IN PIAZZA MUNICIPIO,01.

IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, LE COMMISSIONI CONSILIARI, I GRUPPI CONSILIARI POSSONO, IN CASI PARTICOLARI, RIUNIRSI IN ALTRA SEDE.

03. LO STEMMMA CIVICO DEL COMUNE DI VILLA CASTELLI RISULTA COSI' ATTRIBUITO NEL R.D. DEL 06.09.1928 : "D'AZZURRO, AL CASTELLO TORRICELLATO DI DUE E MERLATO, D'ARGENTO, MURATO, APERTO E FINESTRATO, DI NERO, POSTO A SINISTRA DELLO SCUDO

E TERRAZZATO DI VERDE, ADDESTRATO DA UN ALBERO DI OLIVO, AL NATURALE". IL GONFALONE DEL COMUNE DI VILLA CASTELLI RISULTA COSI' ATTRIBUITO NEL R.D. DEL 20.11.1930 : "DRAPPO DI COLORE AZZURRO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMMA DEL COMUNE CON LTSCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO "COMUNE DI VILLA CASTELLI". 04. LA RIPRODUZIONE E L'USO PER FINI DIVERSI DA QUELLI ISTITUZIONALI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 04 ALBO PRETORIO - INFORMAZIONE

1. SONO PREVISTI TRE SPAZI, DI CUI UNO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, APPOSITAMENTE DESTINATI AD ALBO PRETORIO.

2. IL SEGRETARIO COMUNALE, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI PREPOSTI, CURERÀ' L'AFFISSIONE DEGLI ATTI, PROVVEDIMENTI E TUTTO QUANTO SOGGETTO A TALE FORMA DI PUBBLICITÀ' .

03. GLI ALTRI DUE SPAZI, OLTRE QUELLO SITO PRESSO IL MUNICIPIO, SARANNO INDIVIDUATI CON DELIBERA CONSILIARE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

04. NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITÀ' DELLA ATTIVITÀ' COMUNALE E AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA INFORMAZIONE, SI ISTITUISCE IL BOLLETTINO DI VILLA CASTELLI.

05. FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ' GESTIONALE DEL BOLLETTINO, DEMANDATA ALL'UFFICIO DEI DIRITTI PREVISTO AL SUCCESSIVO ARTT. 45 ,AL SUO INTERNO SARANNO PREVISTI SPAZI

AUTOGESTITI DALLE ASSOCIAZIONI E DAGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

06. ULTERIORI FORME E MEZZI DI PUBBLICITÀ' DELL'ATTIVITÀ' COMUNALE E LA STESSA PERIODICITÀ' E DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO TROVANO DISCIPLINA NELL'APPOSITO REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE.

ART. 05 RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DEI CITTADINI DI VILLA CASTELLI.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA TALI INTERESSI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ' E FUNZIONI ATTINENTI AL PROPRIO TERRITORIO E AI CITTADINI DI CUI ALL' ART. 39 .

03. IL COMUNE PROVVEDE AL COORDINAMENTO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESI SUL PROPRIO TERRITORIO DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E A TAL FINE EMANA DIRETTIVE E FORNISCE INDICAZIONI DI CUI TALI SOGGETTI DEVONO TENERE CONTO.

ART. 06 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE VIENE ASSUNTO QUALE METODO GENERALE DELL'ATTIVITÀ' DEL COMUNE.

2. IL COMUNE, PER LE MATERIE DI RECIPROCO INTERESSE, SI AVVALE DEL CONTRIBUTO DIRETTO DELLE ESPRESSIONI RELIGIOSE ORGANIZZATE SUL PROPRIO TERRITORIO, IN PARTICOLARE, CONSULTA LA PARROCCHIA IN MATERIA DI ASSETTO URBANISTICO FN ORDINE ALLE AREE DA DESTINARE PER LA COSTRUZIONE DI CENTRI

DI CULTO, PN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, ARTISTICI E STORICI DELLA CHIESA SITI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN MATERIA ASSISTENZIALE PER QUANTO DI SPECIFICA ATTINENZA.

03. PER CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE E DELLO STATO, IL COMUNE SI AVVALE DEL CONTRIBUTO DIRETTO DELLE FORZE ECONOMICHE, SINDACALI, SOCIALI, CULTURALI, DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO, OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO.

04.1 RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE, AVVENGONO NELLO SPIRITO DELLA PIENA COOPERAZIONE TENUTO CONTO DELLA COMPLEMENTARIETÀ' E SUSSIDIARIETÀ' TRA LE DIVERSE AUTONOMIE.

05. STRUMENTO FONDAMENTALE DELLA PROGRAMMAZIONE E' LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PLURIENNALE CONTENENTE L'INSIEME DELL'ATTIVITÀ' DEL COMUNE NEL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

06. IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PLURIENNALE DOVRÀ' ESSERE OGGETTO DI ADEGUAMENTO.

07. IN SEDE DI APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI, I REVISORI SARANNO TENUTI A PRODURRE UNA COMPARAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI OBIETTIVI.

08. COSTITUISCE ALLEGATO ALLA RELAZIONE PLURIENNALE OLTRE IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, IL PIANO DEI SERVIZI.

09. L'APPROVAZIONE O L'ADEGUAMENTO ANNUALE DI QUALSIASI STRUMENTO DELLAPROGRAMMAZIONE AVVIENE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.

ART. 07 SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE - CULTURALE

1. IL COMUNE SVOLGE UN RUOLO ATTIVO IN DIREZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE DELLA COMUNITÀ' LOCALE.

2. OLTRE ALLA GESTIONE DIRETTA E INDIRECTA DEI SERVIZI NELLE FORME PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO, E SEMPRE AL FINE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ' SOTTO GLI ASPETTI SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE, SI DA' VITA ALLA AGENZIA COMUNALE PER LO SVILUPPO E ALLE SOCIETÀ' DI INCENTIVO.

03. OBIETTIVI DELL'AGENZIA SONO QUELLI DI AIUTARE IL DEBOLE TESSUTO ECONOMICO LOCALE A SUPERARE LE DIFFICOLTA' NELLO ACCESSO AI SERVIZI IN TEMPO REALE, A SOSTENERE E PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA PICCOLA IMPRESA AGRICOLA, ARTIGIANA, TURISTICA, IN PARTICOLARE COOPERATIVA. L'AGENZIA DOVRÀ' FORNIRE I SERVIZI (DI INFORMAZIONE, DI CONSULENZA) OLTRE CHE AL COMUNE MEDESIMO, AGLI OPERATORI ECONOMICI, ALLE IMPRESE, AI GIOVANI DISOCCUPATI, ALLE ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO.

04. OLTRE ALL'AGENZIA COMUNALE PER LO SVILUPPO, DA REALIZZARE CON RISORSE IN COMPARTICIPAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI, IL COMUNE POTRÀ' DARE VITA ALLE SOCIETÀ' DI INCENTIVO.

05. OBIETTIVO DELLA SOCIETÀ' DI INCENTIVO DEVE ESSERE QUELLO DI REALIZZARE PIANI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA CRESCITA OCCUPAZIONALE E PRODUTTIVA.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERÀ' LE FORME SOCIETARIE PIÙ' APPROPRIATE, RISORSE FINANZIARIE, MODALITÀ' DI CESSIONE DELLA SOCIETÀ' DI INCENTIVO; DISCIPLINERÀ' INOLTRE L'AGENZIA COMUNALE PER LO SVILUPPO E QUALSIASI ALTRA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL COMUNE IN ECONOMIA.

TITOLO 02

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE

CAPO 01 ASPETTI GENERALI

ART. 08 RIPARTO E DISCIPLINA DELLE COMPETENZE

01. NEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 142/90 E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, ENTRO SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO, IL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE ARTICOLATA DELLE SFERE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E QUELLE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE POTRÀ' SUBIRE MODIFICHE CON PERIODICITÀ' ANNUALE SULLA SCORTA DI PROPOSTO DELLA GIUNTA O DI SETTE CONSIGLIERI AL CONSIGLIO COMUNALE.

3. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE LA SOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

4. COMPETE AL CONSIGLIO IL CONFLITTO TRA ORGANI BUROCRATICI ED ELETTIVI.

5. LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE AGLI ORGANI BUROCRATICI E' DEMANDATA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

ART. 09 GIUSTO PROCEDIMENTO

01. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI E' SUBORDINATA AI PREVENTIVI PARERI DI ORDINE TECNICO, CONTABILE E DI LEGITTIMITA', COME PREVISTO DALL' ART. 53 DELLA LEGGE 142/90.

ART. 10 ATTIVITA' CONSULTIVA E DI CONTROLLO

01. LA FUNZIONE CONSULTIVA E DI CONTROLLO E' STRUMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA. TALE FUNZIONE SPETTA AI VARI ORGANI CHE LA ESERCITANO AL FINE DI RENDERE EFFICACI, CELERI, IMPRONTATI A CRITERI DI ECONOMICITA' I PROCESSI DECISIONALI.

02. GLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DEL PRECEDENTE COMMA SONO QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO.

ART. 11 DELEGHE E COMPETENZE

01.1 TITOLARI DI COMPETENZE PROPRIE, POSSONO ESERCITARLE CONFERENDO DELEGA TEMPORANEA O GENERALE AD ESCLUSIONE DELLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE DIRETTAMENTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. I TIPI DI COMPETENZE CHE POSSONO DELEGARSI SARANNO

SPECIFICATI, RISPETTIVAMENTE, NEL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI E NEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE.

02. IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA TRASFERISCA LA COMPETENZA AL DELEGATO FINO ALLA REVOCA; IL DELEGANTE CONSERVA IL POTERE DI INDIRIZZO E CONTROLLO SU TALE COMPETENZA.

3. E' VIETATA LA DELEGA TRA ORGANI ELETTIVI E ORGANI BUROCRATICI.

4. E' AMMESSA LA DELEGA DEL SINDACO ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSESSORI.

CAPO 02 ORGANI ELETTIVI - ARTICOLAZIONI

ART. 12 ORGANI

1. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

2. IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ' ARTICOLARSI IN GRUPPI E COMMISSIONI.

3. PER IL SINDACO E' PREVISTA LA SOSTITUZIONE, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, CON UN ASSESSORE AVENTE LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

ART.13 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1.IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTÀ PREVISTE PER ESSO DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI; SVOLGE LA SUA AZIONE CONFORMANDOSI A QUANTO STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

2.IL CONSIGLIO ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITÀ CON ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI, E CON L'ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

3.L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO VIENE ESERCITATO DAL CONSIGLIO CON RISOLUZIONI, ORDINI DEL GIORNO, CRITERI E OBIETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE.

4.IL CONSIGLIO INOLTRE ADOTTA ATTI FONDAMENTALI DI CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATARIO, ORGANIZZATIVO, NEGOZIALE, GESTIONALE; CON TALI ATTI IL CONSIGLIO INDICA OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, RISORSE E STRUMENTI, PRESCRIZIONI; LA ESECUZIONE DI TALI ATTI RIMANE AFFIDATA ALLA GIUNTA.

5.PER LE FUNZIONI DI CONTROLLO, IL CONSIGLIO ADOTTERÀ OPPORTUNO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINERÀ LA MATERIA DEI CONTI CONSUNTIVI, DELLE RELAZIONI ANNUALI DELLA GIUNTA E DEI REVISORI, DI EVENTUALI RENDICONTI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, INDAGINI CONOSCITIVE.

6.IL CONSIGLIO NOMINA I CONSIGLIERI CHIAMATI A RAPPRESENTARLO NEI VARI ORGANISMI.

7.L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO È PREDISPOSTO DAL SINDACO, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, SALVO I CASI DI COMPROVATA URGENZA.

8.IL CONSIGLIO SI RIUNISCE DI NORMA NELLA SEDE MUNICIPALE, UNA VOLTA AL MESE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

9.LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE SE SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI E SE È PRESENTE ALMENO LA METÀ DEI CONSIGLIERI, SALVO I CASI DI MAGGIORANZE QUALIFICATE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

10. IL CONSIGLIO PUÒ ESSERE CONVOCATO IN SECONDA CONVOCAZIONE QUALORA LA PRIMA SIA ANDATA DESERTA; LA SEDUTA CONSILIARE DI SECONDA CONVOCAZIONE È VALIDA SE INTERVENGONO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI; IN TALE SEDUTA È FATTO DIVIETO DI DISCUTERE E DELIBERARE CIRCA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI AL COMMA 2, ART.32) DELLA LEGGE 142/90 E CIRCA LE MATERIE PREVISTE ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 -CHE INTRODUCE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI- SE NON INTERVIENE ALMENO LA METÀ DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI, ENTRO SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO, IL REGOLAMENTO INTERNO. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON SIA RAGGIUNTA, SEMPRE NEL TERMINE MASSIMO DEI SEI MESI, LA VOTAZIONE È RIPETUTA IN SUCCESSIVA SEDUTA DA TENERSI ENTRO DIECI GIORNI ED È SUFFICIENTE, IN TAL CASO, LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

ISTITUZIONE ART.13/BIS

CONSIGLIO COMUNALE

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1.IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E IL GIURAMENTO DEL SINDACO PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE SCELTI TRA I CONSIGLIERI ASSEGNANDO UNO DEI DUE ALLA MINORANZA.

2.L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE HA LUOGO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO. NEL CASO IN CUI NESSUN CONSIGLIERE CONSEGUA LA MAGGIORANZA PREDETTA, SI PROCEDE A NUOVA VOTAZIONE NELLA STESSA SEDUTA E RISULTA ELETTO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITÀ DI VOTI SI INTENDE ELETTO IL PIÙ ANZIANO DI ETÀ.

3.LA DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL PRESIDENTE È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IN ARMONIA A QUANTO PREVISTO NEL SECONDO PERIODO DEL COMMA 2 TER DELL'ART. 1 DELLA L. 25.3.1993, N.81.

IL VICE PRESIDENTE

4.IL CONSIGLIO PROCEDE ALL'ELEZIONE, NEL SUO SENO, DI UN VICE PRESIDENTE CON VOTAZIONE SEGRETA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO.

5.QUALORA NESSUNO RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA RICHIESTA SI PROCEDE A NUOVA VOTAZIONE NELLA STESSA SEDUTA E RISULTA

ELETTO COLUI CHE RACCOGLIE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E IL PIÙ ANZIANO DI ETÀ IN CASO DI PARITÀ.

6.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SENTITO IL SINDACO E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO È CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL VICE PRESIDENTE. LA PRIMA SEDUTA È CONVOCATA DAL SINDACO.

QUALORA SIA STATO CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA DELL'INIZIO DELLA SEDUTA SIANO CONTEMPORANEAMENTE ASSENTI O IMPEDITI IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE, TALE SEDUTA È PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO PRESENTE. OLTRE A QUANTO PREVISTO DAL COMMA 1 IL PRESIDENTE:

A) RAPPRESENTA IL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ENTE;

B) È TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL SINDACO O DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI RICHIESTI. IL TERMINE PREDETTO È RIDOTTO A NON PIÙ DI 5 GIORNI QUANDO I RICHIEDENTI MOTIVANO LA PARTICOLARE URGENZA DELLA TRATTAZIONE;

C) DIRAMA L'ORDINE DEL GIORNO FORMULATO SU PROPOSTE COMPIUTAMENTE ISTRUITE PRESENTATE DAL SINDACO, DALLA GIUNTA O DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI;

D) PRESIEDE E DISCIPLINA LA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO NELLA SUCCESSIONE IN CUI VI SONO ESPOSTI, SALVO LE MODIFICHE DECISE DAL CONSIGLIO

STESSO SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, DI CIASCUN CONSIGLIERE E DEL SINDACO;

E) NOMINA TRE CONSIGLIERI-SCRUTATORI PER LA VERIFICA DEI VOTI PALESI E SEGRETI, ESPRESSI DAL CONSIGLIO NELLE VOTAZIONI;

F) PROCLAMA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI E LA DECISIONE ASSUNTA;

G) FIRMA INSIEME AL SEGRETARIO COMUNALE I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI;

H) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;

I) INSEDIA LE COMMISSIONI CONSILIARI E VIGILA SUL LORO REGOLARE FUNZIONAMENTO E PUÒ FARNE PARTE CON DIRITTO DI VOTO DI CUI È COMPONENTE;

J) NOTIFICA AGLI ENTI INTERESSATI LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO AD ESSO ESPRESSAMENTE RISERVATE DALLA LEGGE;

K) ASSEGNA E TRASMETTE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI;

L) PER LA REVOCA VALGONO LE STESSE NORME CHE DISCIPLINANO LE ELEZIONI.

7.AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI APPLICANO LE NORME IN MATERIA DI ASPETTATIVA, PERMESSI ED INDENNITÀ STABILITE DALLA LEGGE N.265/99 E D.M. IL9/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. LE INDENNITÀ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE È PARI AL 10% DEL SINDACO (ART.5 - COMMA 2 - D.M. IL9);

8.AI PRESIDENTE CON INDENNITÀ DI CARICA NON VIENE CORRISPOSTA INDENNITÀ DI PRESENZA PREVISTA DALL'ART. 10 DELLA L. N.816 DEL 1985. SI APPLICA IL DIVIETO DI CUMULO PREVISTO DALL'ART. 14 DELLA STESSA LEGGE.

ART. 14 GRUPPI CONSILIARI

01. E' FATTO OBBLIGO AI CONSIGLIERI ELETTI DI COSTITUIRSI IN GRUPPO E DI COMUNICARE AL SINDACO IL NOMINATIVO DEL CAPOGRUPPO ENTRO DIECI GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. SALVO IL CASO DEL CONSIGLIERE QUALE UNICO ELETTO IN UNA LISTA CHE HA PARTECIPATO ALLE ELEZIONI, SI DA LUOGO AL GRUPPO CON UN MINIMO DI DUE CONSIGLIERI.

3. SI CONSIDERANO APPARTENENTI AL GRUPPO MISTO I CONSIGLIERI CHE NON INTENDONO ADERIRE AD ALCUN GRUPPO COSTITUITO.

4. IN MANCANZA DI DETERMINAZIONE DEL GRUPPO, SI DA' PER INTESO CHE IL PRESIDENTE E' DA RITENERSI A TURNO, PER UN PERIODO DA DEFPNIRE IN REGOLAMENTO, A PARTIRE DAL CONSIGLIERE PIÙ' ANZIANO DI ETÀ'.

05. SI RIMANDA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PER LA DISCIPLINA IN DETTAGLIO CIRCA LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI, CONVOCAZIONE, ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E SUOI POTERI.

ART.15 - CONSIGLIERI

1.1 CONSIGLIERI, CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL REGOLAMENTO, HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

2.ESSI PRESENTANO INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE EMOZIONI CHE DEBBONO ESSERE INSERITE DAL SINDACO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE; RICHIEDONO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO; CONTROLLANO L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

3.1 CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE NOTIZIE, COPIA DI ATTI, DOCUMENTI UTILI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, DAGLI UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, CHE GESTISCONO SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.

4.AI CONSIGLIERI NON PUÒ OPPORSI IL SEGRETO DI UFFICIO. ESSI SONO A LORO VOLTA TENUTI AL SEGRETO DI UFFICIO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

5.OGNI CONSIGLIERE È TENUTO A COMUNICARE AL SINDACO UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. DEVE COMUNICARE INOLTRE I REDDITI POSSEDUTI ALL'INIZIO, DURANTE E ALLA FINE DEL MANDATO. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DI TALI DOCUMENTI. E' ISTITUITA, COME A LIVELLO NAZIONALE, L'ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI.

6.LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE SONO IRREVOCABILI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE AL SINDACO CHE LE INSERISCE ALLO ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO CHE SI LIMITA A

PRENDERE ATTO E CHE, NELLA STESSA SEDUTA, PROCEDE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI.

7.E' CONSIGLIERE ANZIANO CHI HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIÙ ALTA.

8.IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA IL DIRITTO DI OGNI CITTADINO, CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE, AD ESPLETARE IL MANDATO RICEVUTO DAGLI ELETTORI DISPONENDO DEL TEMPO, DEI SERVIZI E DELLE RISORSE NECESSARIE, NONCHÉ USUFRUENDO DI INDENNITÀ E DI RIMBORSI SPESE COSÌ COME PREVISTO DALLA LEGGE N.265/1999.

9. IL SINDACO HA FACOLTÀ DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE O CONSIGLIERE, FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI.

10. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO UNIFORMERÀ I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI O CONSIGLIERI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

11. IL SINDACO PUÒ MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE O CONSIGLIERE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITÀ, LO RITENGA OPPORTUNO.

12. LE DELEGHE E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

13. AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI È VIETATO RICOPRIRE INCARICHI E ASSUMERE CONSULENZE PRESSO ENTI ISTITUZIONALI DIPENDENTI O COMUNQUE SOTTOPOSTI AL CONTROLLO ED ALLA VIGILANZA DEL COMUNE.

14. GLI AMMINISTRATORI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE DI DELIBERE RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI O DI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE NON SI APPLICA AI PROVVEDIMENTI NORMATIVI O DI CARATTERE GENERALE, QUALI I PIANI URBANISTICI, SE NON NEI CASI IN CUI SUSSISTA UNA CORRELAZIONE IMMEDIATA E DIRETTA FRA IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE E SPECIFICI INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE O DI PARENTI O AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO.

15. GLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ESPLETAMENTO DEL LORO INCARICO SI ATTENGONO AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUONA AMMINISTRAZIONE E SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE CON I DIRIGENTI. È ISTITUITA, COME A LIVELLO NAZIONALE, L'ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI.

16. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO A PERCEPIRE UN GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI E COMMISSIONI CONSILIARI.

17. IN NESSUN CASO L'AMMONTARE PERCEPITO NELL'AMBITO DI UN MESE DA UN CONSIGLIERE PUÒ SUPERARE L'IMPORTO PARI AD UN TERZO DELL'INDENNITÀ MASSIMA PREVISTA PER IL SINDACO.

18. IL CONSIGLIERE COMUNALE PUÒ CHIEDERE LA TRASFORMAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA IN UNA INDENNITÀ DI FUNZIONE PURCHÉ TALE REGIME DI INDENNITÀ COMPORTI PER L'ENTE PARI O MINORI ONERI FINANZIARI. TALE REGIME, SE ATTUATO, PREVEDE L'APPLICAZIONE DI DETRAZIONE DELL'INDENNITÀ IN CASO DI NON GIUSTIFICATA ASSENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

19. AGLI AMMINISTRATORI AI QUALI VIENE CORRISPOSTA L'INDENNITÀ DI FUNZIONE PREVISTA NON È DOVUTO ALCUN GETTONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, COMPRESSE LE COMMISSIONI.

20. LE INDENNITÀ DI MISSIONE SONO CUMULABILI CON I GETTONI DI PRESENZA QUANDO SIANO DOVUTI PER I MANDATI ELETTIVI PRESSO ENTI DIVERSI RICOPERTI DALLA STESSA PERSONA.

21. RESTA INTESO CHE LE INDENNITÀ E I GETTONI DI PRESENZA POSSONO ESSERE INCREMENTATI O DIMINUITI CON DELIBERA RISPETTIVAMENTE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO.

22. NEL CASO DI INCREMENTO LA SPESA COMPLESSIVA RISULTANTE NON DEVE SUPERARE LA QUOTA PREDETERMINATA DELLO STANZIAMENTO DI BILANCIO PER SPESE CORRENTI FISSATA IN RAPPORTO ALLA DIMENSIONE DEMOGRAFICA DELL'ENTE DAL DECRETO MINISTERIALE, PREVISTO DAL COMMA 9) DELL'ART.23 DELLA LEGGE N.265/99.

23. TALE POSSIBILITÀ RESTA ESCLUSA NEL CASO IN CUI IL COMUNE DOVESSE RISULTARE IN CONDIZIONI DI DISSESTO FINANZIARIO.

ART. 15 CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI, CON LE MODALITÀ' PREVISTE NEL REGOLAMENTO, HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. ESSI PRESENTANO INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI CHE DEBBONO ESSERE INSERITE DAL SINDACO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE; RICHIEDONO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO; CONTROLLANO L'ATTIVITÀ' DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE NOTIZIE, COPIA DI ATTI, DOCUMENTI UTILI PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO, DAGLI UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, CHE GESTISCONO SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.

04. AI CONSIGLIERI NON PUÒ' OPPORSI IL SEGRETO DI UFFICIO. ESSI SONO A LORO VOLTA TENUTI AL SEGRETO DI UFFICIO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. OGNI CONSIGLIERE E' TENUTO A COMUNICARE AL SINDACO UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. DEVE COMUNICARE INOLTRE I REDDITI POSSEDUTI ALL'INIZIO, DURANTE E ALLA FINE DEL MANDATO. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DI TALI DOCUMENTI.

06. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE SONO IRREVOCABILI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE AL SINDACO CHE LE INSERISCE ALLO ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO CHE SI LIMITA A PRENDERNE ATTO E CHE, NELLA STESSA SEDUTA, PROCEDE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI.

07. E' CONSIGLIERE ANZIANO CHI HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIÙ' ALTA.

ART. 16 COMMISSIONI CONSILIARI

1. IN SENO AL CONSIGLIO SONO ISTITUITE COMMISSIONI PERMANENTI O TEMPORANEE.

2. LE COMMISSIONI SONO COMPOSTE CON CRITERI DI PROPORZIONALITÀ' E GARANTENDO LA PRESENZA DI TUTTI I GRUPPI.

3. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA CARATTERI, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO, NUMERO, ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI.

ART. 17 - LA GIUNTA (VIENE RIFORMULATO SECONDO IL SEGUENTE

TESTO:)

1. LA GIUNTA COMUNALE È COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N.6 (SEI) ASSESSORI.

2. POSSONO ESSERE NOMINATI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, NEL NUMERO MASSIMO DI DUE. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO NOMINATI, IN RAGIONE DI COMPROVATE COMPETENZE CULTURALI, TECNICO-AMMINISTRATIVE, TRA I CITTADINI CHE NON HANNO PARTECIPATO COME CANDIDATI ALLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO.

3. I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE COMPETENTI IN MATERIA URBANISTICA, DI EDILIZIA E DI LAVORI PUBBLICI DEVONO ASTENERSI DALL'ESERCITARE ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE.

4. IL SINDACO PUÒ REVOCARE UNO O PIÙ ASSESSORI DANDONE MOTIVATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

5. INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DEL SUO INSEDIAMENTO, SONO PRESENTATE, DA PARTE DEL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, LE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE DURANTE IL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

6. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL PIENO DIRITTO DI INTERVENIRE ALLA DEFINIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE, PROPONENDO LE INTEGRAZIONI, GLI ADEMPIMENTI E LE MODIFICHE, MEDIANTE PRESENTAZIONI DI APPOSITI EMENDAMENTI, NELLE MODALITÀ INDICATE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

7. TALI LINEE PROGRAMMATICHE SONO APPROVATE CON VOTO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI E AD ESSERE DEVE ISPIRARSI L'ATTIVITÀ DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ORGANI BUROCRATICI DELL'ENTE.

8. L'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA È COLLEGIALE, FERMO RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LA RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI ASSESSORI.

9. LA GIUNTA È CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

10. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITÀ DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITÀ DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITÀ DI DECISIONE NELLA STESSA.

11. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, DI PROPRIA INIZIATIVA IL REVISORE DEI CONTI E, SU INVITO DEL SINDACO, I CONSIGLIERI DELEGATI PER LE MATERIE DI LORO COMPETENZA. IL VOTO È PALESE SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO. L'EVENTUALE VOTAZIONE SEGRETA DOVRÀ RISULTARE DAL VERBALE CON RICHIAMO ALLA RELATIVA NORMA. IN MANCANZA DI DIVERSA INDICAZIONE LE VOTAZIONI SI INTENDONO FATTE IN FORMA PALESE.

12. LA GIUNTA COMUNALE DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI FINO ALLA PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO.

13. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORI, IL SINDACO NE ASSUME TEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI O INCARICA ALTRO ASSESSORE DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

14. NELL'IPOTESI DI DIMISSIONI, RINUNCIA, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DI UNO O PIÙ ASSESSORI, IL SINDACO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE, ENTRO DIECI GIORNI DALL'EVENTO CHE HA DETERMINATO LA CESSAZIONE O SOSPENSIONE DELLA CARICA, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DOPO LA NUOVA NOMINA E COMUNQUE ENTRO IL 20° GIORNO DELLA NOMINA STESSA.

15. IN CASO DI IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE DECADE E SI PROCEDE ALLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO. LA GIUNTA, TUTTAVIA, RIMANE IN CARICA PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO E DEL NUOVO SINDACO E SINO A TALE DATA LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL VICE SINDACO. IN CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LA GIUNTA MUNICIPALE DECADE E SI PROCEDE ALLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO CON CONTESTUALE NOMINA DI UN COMMISSARIO.

16. LE DIMISSIONI ALLA CARICA DI ASSESSORE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.

17. IL SINDACO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE O DEGLI ASSESSORI DIMISSIONARI ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI E NE DÀ COMUNICAZIONE AI CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DOPO LA NOMINA.

ART. 18 IL SINDACO

1. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE.

2. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE L'ATTIVITÀ' DEL COMUNE, IMPARTISCE DIRETTIVE DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI VERIFICA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI DEL COMUNE.

3. PRESIEDE ALL'ATTUAZIONE DEGLI ELETTIVI INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PERSEGUE GLI INDIRIZZI POLITICO

AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO E QUELLI ATTUATIVI DELLA GIUNTA.

4. ASSICURA IL COORDINAMENTO E LA DIREZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE CON DIRETTIVE AGLI ASSESSORI CIRCA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

05. DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE IN PARTICOLARE NELL' ARTT. 38 DELLA 142/90 .

06. IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA PROPRIA COMPETENZA, ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 19 IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO ATTRIBUISCE FUNZIONI VICARIE DI UN ASSESSORE PER SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN ASSENZA DEL VICE SINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DALL'ASSESSORE PIÙ' ANZIANO DI ETÀ' .

CAPO 03 ORGANI BUROCRATICI

ART. 20 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE.
2. LA LEGGE REGOLA LA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

3. IL SEGRETARIO, OLTRE ALLE COMPETENZE PREVISTE ALL' ART. 51 DELLA 142/90 E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E NE COORDINA LE ATTIVITÀ', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, CURA I RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO.

ART. 21 IL VICE SEGRETARIO

01. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE IN MATERIA E DEL PRESENTE STATUTO, STABILISCE CRITERI E MODALITÀ' DI NOMINA DEL VICE SEGRETARIO. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO E SOSTITUIRLO NEI CASI DI ASSENZA, VACANZA O IMPEDIMENTO.

ART. 22 LA STRUTTURA (UNITA' ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI)

01. LA STRUTTURA DEL COMUNE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI, STRUMENTALI, DI SUPPORTO.

02. LA PIANTA ORGANICA PREVEDE LE DOTAZIONI DI PERSONALE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI IN MODO DA ASSICURARE IL MASSIMO DI MOBILITA' DEL PERSONALE IN FUNZIONE DEL TEMPESTIVO ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AI COMPITI E PROGRAMMI DELL'ENTE.

03. LA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA LE UNITA' ORGANIZZATIVE VIENE STABILITA IN FUNZIONE DELLE ATTRIBUZIONI CON APPOSITO ORGANIGRAMMA.

04. LE DOTAZIONI DI PERSONALE PREVISTE PER CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA E SEMPRE NELL'AMBITO DEI CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PREVISTI NELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE, POSSONO VARIARE rN SEGUITO A VERIFICHE E A PARAMETRI DI EFFICACIA E FUNZIONALITÀ'.

05. PER OGNI UNITA' ORGANIZZATIVA E' PREVISTO UN RESPONSABILE CHE RISPONDE DELLE FUNZIONI E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI.

06. AD OGNI RESPONSABILE DI SERVIZIO E' GARANTITA L'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA.

07. NEL RISPETTO DEI CRITERI STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE, O DAI PROFILI PROFESSIONALI E QUALIFICHE FUNZIONALI, IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINERÀ' LE MODALITÀ' ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE E QUANTO ALTRO FUNZIONALE AI PRINCIPI DELLA PROFESSIONALITÀ', AUTONOMIA, FUNZIONALITÀ', ECONOMICITÀ' DELLA GESTIONE.

ART. 23 I RESPONSABILI DI SERVIZIO

01. LA FUNZIONE DI RESPONSABILE COMPORTA L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE, ISTRUZIONI, INDIRIZZI, ORDINI DI SERVIZIO, ATTI ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI ANCHE DI RILEVANZA ESTERNA E QUANTALTRO NECESSARIO AL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI

SERVIZI E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE A CUI IL PERSONALE DEVE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI.

02. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO E' COMPETENTE PER QUANTO COMPATIBILE CON LA NORMATIVA DEGLI ARTT. 51 E SEGUENTI DELLA LEGGE 142/90 E DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA CIRCA LE MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DA PARTE DEI RESPONSABILI IN RIFERIMENTO A:

- DIREZIONE UFFICI E SERVIZI, UTILIZZO RISORSE UMANE E MATERIALI SECONDO I PRINCIPI DELLO STATUTO;

- PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI E LA PRESENZA NELLE RELATIVE COMMISSIONI;

- ESPLETAMENTO GARE DI APPALTO E PROCEDURA DELLE STESSE.

04. NEL REGOLAMENTO E' DISCIPLINATA LA FUNZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROPRIO DEL SEGRETARIO COMUNALE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

ART. 24 CONFERENZA DEI RESPONSABILI

01. AL FINE DEL MIGLIORE ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ' PER PROGETTI E PROGRAMMI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

2. LA CONFERENZA E' PRESIDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

3. FATTE SALVE LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI ELETTIVI, DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO, ALLA CONFERENZA SPETTANO FUNZIONI PROPOSITIVE, DI INDIRIZZO, CONSULTIVE, ORGANIZZATIVE, ISTRUTTORIE, ATTUATIVE.

ART. 25 INCOMPATIBILITÀ'

01. IL DIPENDENTE NON PUÒ' SVOLGERE ATTIVITÀ' LAVORATIVE CHE POSSONO FAR SORGERE UN CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

02. LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEVE ESSERE AUTORIZZATO SECONDO LE MODALITÀ' DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E PREVIA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 26 RELAZIONI SINDACALI

01. LE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO APPLICATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

2. AI SENSI DELL' ART. 34 LE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE RISERVATO ALLA POTESTÀ' NORMATIVA DELL'ENTE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO.

3. GLI ACCORDI IN SEDE DECENTRATA NELLE MATERIE PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE DEVONO RIGUARDARE LA DISCIPLINA GENERALE DELL'ISTITUTO E SONO APPROVATI CON

DELIBERA CONSILIARE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLE
EVENTUALI MODIFICHE NORMATIVE.

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ' (ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA -
FINANZA, CONTABILITÀ', REVISIONE - ATTIVITÀ' NORMATIVA)

CAPO 01 ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA E SERVIZI

ART. 27 METODO

01. IL COMUNE, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE
ARTT. 06 E SEMPRE AL FINE DEL PERSEGUIMENTO DEL
RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIORE RISULTATO IN TERMINI DI
ECONOMICITÀ' E DI EFFICACIA, SI AVVALE DEL PROCEDIMENTO E
DEGLI STRUMENTI PIÙ' IDONEI TRA QUELLI PUBBLICI E PRIVATI,
AMMESSI NELL'ORDINAMENTO E NON ESPRESSAMENTE VIETATI DALLE
LEGGI, DALLO STATUTO, DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. L'ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA DEVE RISPETTARE I PRINCIPI
DELL'ECONOMICITÀ', EFFICACIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
DEI SOGGETTI INTERESSATI NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI
COMUNALI, DELL'ORDINAMENTO E DELLA LEGGE 241/90 CHE
INTRODUCE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.

03. OVE NON PREVISTO DALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL
PROCEDIMENTO, GLI ATTI DELL'ENTE, LE AUTORIZZAZIONI, NULLA
OSTA E QUANT'ALTRO, DEVONO ESSERE ACQUISITI PREVIA ADEGUATA
MOTIVAZIONE.

04. IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ' ISTRUTTORIA ASSUME TUTTE LE INIZIATIVE PER LA CELERE CONCLUSIONE DEL PROVVEDIMENTO.

5. NELL'EMISSIONE DI UN ATTO NON SI' DA LUOGO AD ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ' DELLA DICHIARAZIONE QUANDO NEL PROCEDIMENTO E' PREVISTA LA DICHIARAZIONE DI CUI IL PRIVATO SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ'.

6. SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI, DI SILENZIO-ASSENSO, DI INIZIO DI ATTIVITÀ' SU DENUNCIA DELL'INTERESSATO, I PROCEDIMENTI SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO ADEGUATAMENTE MOTIVATO EMANATO DALL'ORGANO COMPETENTE NEL TERMINE PREVISTO DAL PROCEDIMENTO STESSO ED IN CASO DI MANCANZA DI PREVISIONE DEL TERMINE ENTRO TRENTA GIORNI.

ART. 28 FINALITÀ' - DECENTRAMENTO

01. L'ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL' ARTT. 02 .

02. PER ASSICURARE LA MASSIMA FRUIBILITÀ', FUNZIONALITÀ', EFFICACIA, IL CONSIGLIO PROVVEDE, QUALORA SI RENDE NECESSARIO, ALL'INDIVIDUAZIONE, NEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, DELLE ATTIVITÀ' DA DECENTRARE SUL TERRITORIO E ALLA INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI ORGANIZZATIVI CONCERNENTI LE STRUTTURE ADIBITE ALLE ATTIVITÀ' DECENTRATE.

ART. 29 PROCEDIMENTO - PUBBLICITÀ' - CONTROLLO

01. CIRCA IL PROCEDIMENTO NELL'ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA, IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I VARI PROCEDIMENTI DEFINENDONE MODALITÀ', TEMPI DI CONCLUSIONE, RESPONSABILI DI ISTRUTTORIA, E DI EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, NONCHÉ' LE FORME DI ACCESSO, DI PUBBLICITÀ E DI CONTROLLO.

02. NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO HA FACOLTÀ' DI INTERVENTO QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI SIANO ESSI PRIVATI, PUBBLICI, SINGOLI, COLLETTIVI O DIFFUSI CHE FACCIANO CAPO AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI.

3. IL RESPONSABILE DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE POTRÀ' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER COMPORRE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

AI SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI SINGOLI O ALLE ASSOCIAZIONI E' DOVUTA, PREVIA RICHIESTA SOTTOSCRITTA, LA ASSISTENZA DELL'UFFICIO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E INFORMAZIONE.

05. L'AVVIO DI OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI E A QUELLI CUI PUÒ' DERIVARE UN PREGIUDIZIO QUANDO SIANO INDIVIDUABILI E CONTESTUALMENTE ALLA EMANAZIONE DELL'ATTO DI IMPULSO O ALLA RICEZIONE DELLO STESSO.

6. LA COMUNICAZIONE DEVE AVVENIRE A MEZZO POSTA O CON CONSEGNA ALL'INTERESSATO E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DELL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, LA PERSONA O L'UFFICIO

RESPONSABILE, LUOGO E TEMPI PER LA PRESA VISIONE DEGLI ATTI.

7. NEI CASI DI DIFFICILE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSATI DA UN PROCEDIMENTO O DA UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL COMUNE E' TENUTO A GARANTIRE LA MASSIMA PUBBLICITÀ'.

08.1 SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 POSSONO PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, ASSISTERE ALLE ISPEZIONI O ACCERTAMENTI PROPEDEUTICI ALLA DECISIONE, PRESENTARE DOCUMENTI, CHIEDERE ED OTTENERE DALL'ORGANO COMPETENTE DI ESSERE ASCOLTATI.

09. E' LIMITATO IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE NELLE MATERIE DI CUI ALL' ART. 34 - COMMA 05, NELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI UFFICI, NEI PROCEDIMENTI DI NOMINA E TRIBUTARI, E IN MATERIA DI PERSONALE, PER I QUALI RESTANO FERME LE NORME CHE LI REGOLANO.

10. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI.

11. TUTTI I CITTADINI POSSONO ACCEDERE AGLI ATTI DEL COMUNE ED OTTENERNE COPIA.

12. GLI ATTI ESCLUSI DAI REGOLAMENTI PER MOTIVI DI RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI, IMPRESE, SONO ACCESSIBILI A COLORO CHE DEBBONO CURARE O DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

13. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA GLI ATTI SOTTRATTI ALLO ACCESSO PUBBLICO E LE MODALITÀ' PER LA DICHIARAZIONE DI

SEGRETEZZA, DA PARTE DEL SINDACO, DI ATTI CHE, PUR NON SOTTRATTI ALL'ACCESSO, SIANO TALI TEMPORANEAMENTE E MOTIVATAMENTE PER LA RISERVATEZZA DI PERSONE, GRUPPI, IMPRESE.

14. IL PROVVEDIMENTO COMPORTANTE IMPEGNI DI SPESA SPROVVISTI DELL'ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' "NULLO DI DIRITTO", AI SENSI DELL' ARTT. 55 , COMMA 05, DELLE LEGGE N. 142/90 .

15. IL PARERE TECNICO, CONTABILE, DI LEGITTIMITA', E' UN APPORTO COLLABORATIVO ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. IL PARERE SFAVOREVOLE DEVE ESSERE SEMPRE MOTIVATO E DEVE INDICARE, OVE POSSIBILE, LE DIVERSE MODALITA' PER PERSEGUIRE L'OBIETTIVO PREVISTO DALL'ATTO.

16. CON APPOSITO REGOLAMENTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CEE , DELLE LEGGI E DELLO STATUTO, IL COMUNE DISCIPLINA LA PROPRIA ATTIVITA' CONTRATTUALE.

ART. 30 SERVIZI LOCALI E FORME GESTIONALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL PIANO COMUNALE DEI SERVIZI. IL PIANO DEVE INDICARE L'OGGETTO, LE DIMENSIONI, LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI, LA FORMA DI GESTIONE SCELTA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SUO ESERCIZIO, LE DOTAZIONI PATRIMONIALI E DI PERSONALE, LE FINALITA' DELLA GESTIONE ED IL PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE E DI INVESTIMENTO.

02. L'ASSUNZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE DEVE ESSERE CORREDATA DA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO, MOTIVAZIONI CIRCA LA FORMA GESTIONALE PRESCELTA.

03. IL PIANO COMUNALE DEI SERVIZI E' PREDISPOSTO DALLA GIUNTA, HA DURATA PLURIENNALE E COSTITUISCE ALLEGATO INDISPENSABILE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICHE PLURIENNALE PREVISTA ALL' ARTT. 06 DEL PRESENTE STATUTO.

4. IL CONSIGLIO ESAMINA ANNUALMENTE L'ANDAMENTO DEL PIANO E, SE NECESSARIO, APPORTA GLI OPPORTUNI ADEGUAMENTI.

5. IL PIANO COMUNALE DEI SERVIZI E' CORREDATO DAI VERBALI DEGLI INCONTRI EFFETTUATI FN OGNI SETTORE NELLE ASSEMBLEE DEGLI UTENTI.

06. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA TEMPI, MODALITÀ', SOGGETTI PER LE VERIFICHE ANNUALI CON LE ASSEMBLEE DEGLI UTENTI.

07. I SERVIZI DEL COMUNE SARANNO SOTTOPOSTI PERIODICAMENTE AD UNA GENERALE RICOGNIZIONE PER VALUTARE LTDONEITA' DELLE FORME DI GESTIONE IN ATTO RISPETTO AI PRINCIPI DELLA LEGGE E DELLO STATUTO E PER ADEGUARE LE FORME DI GESTIONE AL FFNE DI GARANTIRE IL MASSIMO DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI UTENTI.

08. IL PERSONALE DEL COMUNE ADIBITO A SERVIZI PER CUI SIA STATA SCELTA UNA FORMA DI GESTIONE DIVERSA DA QUELLA DIRETTA DEVE ESSERE ASSEGNATO AI NUOVI GESTORI O MANTENUTO PRESSO L'ENTE ANCHE CON GLI OPPORTUNI ADATTAMENTI DELLA

RELATIVA PIANTA ORGANICA. TALE DISPOSIZIONE SI APPLICA ANCHE AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI.

09. PRIMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE, IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE O DEL CONSORZIO DEVE RELAZIONARE AL CONSIGLIO COMUNALE CIRCA L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA, L'ECONOMICITÀ' DEI SERVIZI EROGATI DI SUA COMPETENZA.

10. CIRCA LA NOMINA, REVOCA, SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI

DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI, I CRITERI PER LE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI, LE NORME PER LA TRASPARENZA PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI CONCESSIONARI, I REGOLAMENTI DEI SERVIZI PUBBLICI GESTITI FN ECONOMIA, DELLO STATUTO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLE ISTITUZIONI, DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO E DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE, SI RIMANDA AD APPOSITO REGOLAMENTO.

11. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL PIANO COMUNALE DEI SERVIZI, IL COMUNE, PER LE QUALIFICHE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PUÒ' RICORRERE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO. PER LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE SPECIALI E' POSSIBILE LA COPERTURA DI POSTI CON CONTRATTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE.

12. IL COMUNE PER REALIZZARE LE SUE FINALITÀ' E PER ESPLETARE LE FUNZIONI E I SERVIZI IN MODO OTTIMALE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE ED IMPRONTA GLI STESSI AI PRINCIPI ASSOCIATIVO E DI COOPERAZIONE. SVILUPPA FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, CONSORZI, SOCIETÀ' DI INCENTIVO ED ATTIVITÀ' DI COMUNE INTERESSE.

13. IL COMUNE TRAMITE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI PROMUOVE LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI ED ATTIVITÀ' DI COMUNE INTERESSE, REALIZZA OPERE PUBBLICHE, PROGRAMMI SPECIALI.

14. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI QUALORA IL RILIEVO IMPRENDITORIALE ED ECONOMICO E' TALE CHE NON SIA ADEGUATA LA FORMA DELLA CONVENZIONE E SIA ECONOMICAMENTE E DAL PUNTO DI VISTA GESTIONALE VALIDA ALTRA FORMA SOCIETARIA.

15. IN PRESENZA DELLA NECESSITÀ' DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI PIÙ' ENTI INTERESSATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI COMPLESSI, IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA ACCORDI DI PROGRAMMA. AL SINDACO E' DEMANDATA LA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

CAPO 02. ATTIVITÀ' FINANZIARIA, CONTABILE, DI

CONTROLLO GESTIONALE

ART. 31 ATTIVITÀ' FINANZIARIA

01. IL COMUNE DETERMINA IN PIENA AUTONOMIA E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ENTITÀ' E CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI. LE TARIFFE SONO DETERMINATE IN RIFERIMENTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SERVIZI E DOVRANNO ESSERE DIFFERENZIATE RISPETTO ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI CITTADINI UTENTI.

02. PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE POSSONO ESSERE PREVISTE FORME DI CONTRIBUZIONE DIFFERENZIATA IN RAPPORTO AL GRADO DI UTILITÀ' CONSEGUITA E DI CONTRIBUZIONI PERIODICHE O "UNA TANTUM" IN RIFERIMENTO AD OPERE O SERVIZI DI RILEVANTE UTILITÀ' COLLETTIVA ED INTERESSE SOCIALE DA REALIZZARE.

03.1 REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINANO QUANTO PREVISTO NEI COMMI PRECEDENTI.

ART. 32 CONTROLLO DI GESTIONE E REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. PER PERMETTERE UN ADEGUATO CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE, TUTTI I DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGETTI, PROGRAMMI, SERVIZI, OBIETTIVI.

2. IL COMUNE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO E DAI PRINCIPI DEL PRESENTE CAPO.

3. IL REGOLAMENTO PREVEDE SCRITTURE CONTABILI, INDICI, PARAMETRI, CHE CONSENTANO UNA LETTURA SEMPLIFICATA PER IL CONTROLLO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI, DELL'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE, CHE CONSENTANO LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI CON L'ANALISI DELLE CAUSE E LE MISURE PER ELIMINARLE.

04. SULLA BASE DEI CRITERI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE I RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI DI LORO COMPETENZA IN RIFERIMENTO ALLA ECONOMICITÀ' ED EFFICACIA DI QUESTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE CONOSCE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE ANCHE CON RICHIESTE DI RELAZIONI ALLA GIUNTA, AI REVISORI DEI CONTI, AL SEGRETARIO E AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

ART. 33 REVISORI DEI CONTI

01. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ' SI PREVEDE LA DISCIPLINA CIRCA L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEI REVISORI; LA REVOCABILITÀ' DEI REVISORI E' PREVISTA, SOLO PER INADEMPIENZA, AI SENSI DELL' ARTT. 57 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142/90 NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ' SARA' INVECE RECEPITO IL CONTENUTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 05.10.1991 , CON PARTICOLARE

RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO PER I REVISORI.

02. NEL REGOLAMENTO SI DOVRÀ' PREVEDERE E DISCIPLINARE:

- L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI REVISORI, ANCHE SINGOLARMENTE E SU PROPRIA INIZIATIVA, ALL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE;

- LA PRESENZA, SENZA DIRITTO DI VOTO, RICHIESTA AI LAVORI DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO, DELLE COMMISSIONI.

CAPO 03 ATTIVITÀ' NORMATIVA

ART. 34 STATUTO - ADEGUAMENTO NORMATIVO A NUOVE LEGGI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DELLE LEGGI DELLO STATO, SI DOTA DEL PROPRIO STATUTO.

2. PER PROCEDERE A MODIFICHE STATUTARIE E FATTE SALVE LE PREROGATIVE PROPRIE AL COMMA 03 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/90 BISOGNA ATTUARE AMPIE E PREVENTIVE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE.

3. SPETTA AL CONSIGLIO DELIBERARE LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE, FN DIPENDENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVE STATALI, REGIONALI, CHE, ADATTANDO LO STATUTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI.

4. CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E REDIGENTI E' ISTITUITA, PER LE FINALITÀ' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, UNA COMMISSIONE TECNICA, PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE. SI RIMANDA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO LA DISCIPLINA DI TALE COMMISSIONE.

ART. 35 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE, PER LE MATERIE DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PER LE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI.

02.1 REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE DOPO CHE LA DELIBERAZIONE, DIVENUTA ESECUTIVA, E' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO QUINDICI GIORNI.

ART. 36 ORDINANZE

1. IL SINDACO PUÒ' EMANARE ATTI CHE STABILISCONO DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

2. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER DIECI GIORNI ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATE AI DESTINATARI OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI INDIVIDUATI.

ART. 37 FONTI INTERPRETATIVE

01. SPETTA AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, L'EMANAZIONE DI ATTI INTERPRETATIVI DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO E, NELL'AMBITO DELLE LORO ATTRIBUZIONI, I RESPONSABILI DEI SERVIZI, EMANANO CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI STATUTARIE E REGOLAMENTARI.

ART. 38 PUBBLICITÀ'

01. CON GLI STRUMENTI PREVISTI AL PRECEDENTE ARTT. 04 E CON ALTRI PREVISTI AL TITOLO 04 SI DEVE FAVORIRE LA CONOSCENZA DA PARTE DEI CITTADINI, DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI, DELLE ORDINANZE, DELLE DIRETTIVE E DEI PROGRAMMI, DI OGNI ATTO CHE RIGUARDA L'ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI, OBIETTIVI, PROCEDIMENTI E ATTIVITÀ' DELL'ENTE.

02. L'UFFICIO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E INFORMAZIONE, GIÀ' PREVISTO AL SUCCESSIVO ARTT. 45 , E' PREPOSTO A NORMA DEL PRESENTE STATUTO ALL'APPLICAZIONE DEL PRECEDENTE COMMA.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE E DIRITTI DI CITTADINANZA

ART. 39 TITOLARI

01.1 TITOLARI DEI DIRITTI PREVISTI AGLI ARTICOLI SEGUENTI DEL PRESENTE TITOLO SONO:

- LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
- LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE;
- GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DI CUI AL PRESENTE STATUTO;

• I SINGOLI CITTADINI RESIDENTI E NON, CHE ABBIANO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETÀ', DI QUALSIASI O DI ALCUNA NAZIONALITÀ', PURCHÉ' ABBIANO UN RAPPORTO QUALIFICATO CON L'AMBITO COMUNALE. 02. AI FINI DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAL PRESENTE TITOLO IL COMUNE RILASCIAP APPOSITO DOCUMENTO DI CITTADINANZA CHE I

NON RESIDENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, OTTERRANNO SU RICHIESTA.

ART. 40 VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

01. IN APPLICAZIONE DELL' ARTT. 02 DELLA COSTITUZIONE VENGONO RICONOSCIUTI I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO DI COSTITUIRE E DI ADERIRE A FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ' .

02. IL COMUNE, NEL RICONOSCERE IL VALORE SOCIALE E LA FUNZIONE DI ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO COME ESPRESSIONE DI PARTECIPAZIONE,

SOLIDARIETÀ', PLURALISMO, NE PROMUOVE LO SVILUPPO SALVAGUARDANDONE L'AUTONOMIA E FAVORENDONE L'APPORTO ORIGINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ' DI CARATTERE SOCIALE, CIVILE E CULTURALE INDIVIDUATE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PRECEDENTE COMMA SARANNO ASSICURATI ALLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, SPECIALMENTE DI QUELLE IMPEGNATE NEL SOCIALE, OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI, IDONEE FORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DI SERVIZI E STRUTTURE, IDONEE FORME DI PARTECIPAZIONE ALLA AMMINISTRAZIONE LOCALE PIÙ' FN GENERALE NEL RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO E DI APPOSITE NORME REGOLAMENTARI.

04. AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI VIENE ISTITUITO CON DELIBERA DI GIUNTA L'ALBO COMUNALE OVE VENGONO ISCRITTI, A DOMANDA, GLI ORGANISMI CHE OPERANO NEL COMUNE. NELLA DOMANDA BISOGNA INDICARE FINALITÀ', ATTIVITÀ', CONSISTENZA ASSOCIATIVA, STATUTO, ORGANI, RAPPRESENTANTI.

05. L'ISCRIZIONE O LA CANCELLAZIONE, LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ALBO COMUNALE SARANNO ASSICURATI DOPO CHE SIA AVVENUTA L'ISTITUZIONE PREVISTA AL PRECEDENTE COMMA, DALL'UFFICIO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E INFORMAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 266/91 (LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO), DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

ART. 41 INIZIATIVA POPOLARE

(ISTANZE, INTERROGAZIONI, PETIZIONI, PROPOSTE, ATTI DELIBERATIVI, MODIFICHE STATUTARIE,

COMMISSIONI DI INCHIESTA)

01. I CITTADINI SINGOLI O IN FORMA COLLETTIVA, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, POSSONO AVANZARE INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, IN FORMA SCRITTA, SU MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE, CON SOTTOSCRIZIONI LEGALMENTE AUTENTICATE NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL SINDACO PREDISPONE E COMPLETA L'ISTRUTTORIA RISPONDENDO CON PROVVEDIMENTO FORMALE NEL TEMPO MASSIMO DI VENTI GIORNI SE NON E' PREVISTA L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE ISTANZE PER L'EMANAZIONE DI UN ATTO, E LE PETIZIONI, PER L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVA, SOTTOSCRITTE DA ALMENO VENTI CITTADINI, OVE RICHIESTO, SONO INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

04. I CITTADINI AVANZANO PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA CONSILIARE, DI MODIFICHE STATUTARIE O DI O DI COSTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INCHIESTA SE IN NUMERO SUPERIORE A DUECENTO.

5. LA PROPOSTA POPOLARE FA OBBLIGO AL VOTO CONSILIARE.

6. AL REGOLAMENTO E' DEMANDATA LA DISCIPLINA ARTICOLATA PER DEFINIRE TEMPI, MODI E QUANT'ALTRO RICHIESTO DAL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 42 REFERENDUM CONSULTIVO

01. SI DA' LUOGO AL REFERENDUM CONSULTIVO SULLE DELIBERE CONSILIARI DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, QUANDO E' RICHIESTO DA UN MINIMO DI QUATTROCENTO CITTADINI AVENTI DIRITTO O DA DIECI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE NORME REGOLAMENTARI RIGUARDANTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DECADENZE, PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI, FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO; SONO ESCLUSI INOLTRE ATTI RIGUARDANTI LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE, QUESTIONI GIÀ' SOTTOPOSTE A REFERENDUM DA MENO DI TRE ANNI, TRIBUTI E TARIFFE E DELIBERE ESECUTIVE DI NORME REGIONALI, STATALI, COMUNITARIE. NON SI DA' LUOGO AL

REFERENDUM NELLO ANNO DI ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE O IN CONCOMITANZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

03. L'UFFICIO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E PNFORMAZIONE SVOLGE LA FUNZIONE DI COMITATO DI GARANTI PER L'AMMISSIBILITÀ' DEL REFERENDUM.

04. QUANDO IL REFERENDUM E' INDETTO SI RITIENE SOSPESA LA VALIDITÀ' E L'EFFICACIA DELL'ATTO, NEI CASI POSSIBILI, PREVIO PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE IN MERITO.

05. IL REFERENDUM E' VALIDO CON LA PARTECIPAZIONE DI UN TERZO DEGLI AVENTI DIRITTO.

06. NON SI POSSONO AVERE PIÙ' DI DUE TORNATE REFERENDARIE IN UN MANDATO AMMINISTRATIVO NE' SOTTOPORRE PIÙ' DI TRE QUESITI PER TORNATA.

7. IL COMITATO PROMOTORE DEVE ESSERE COSTITUITO DA UN MININO DI CINQUANTA CITTADINI.

8. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA FORMULAZIONE DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO DOPO L'ESITO REFERENDARIO, E IN CASO DI NON ADESIONE ALL'ESITO, LA DELIBERAZIONE DEVE CONTENERE AMPIA MOTIVAZIONE.

09. IL COMITATO PROMOTORE HA POTERI DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM, E' SENTITO DAL COMITATO DEI GARANTI PRIMA CHE QUESTI SI PRONUNCI SULL'AMMISSIBILITÀ', PUÒ' CONCLUDERE ACCORDI CON

L'AMMINISTRAZIONE SUL CONTENUTO DEL REFERENDUM CHE, IN CASO POSITIVO, NON HA PIÙ' LUOGO.

10. L'UFFICIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 RILASCIÀ IL PARERE POSITIVO SULL'AMMISSIBILITÀ' DEL QUESITO REFERENDARIO NECESSARIO PER POTERE PROCEDERE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME, ALLA LUCE DEI CRITERI DEL PRESENTE STATUTO E DEL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

ART. 43 ASSEMBLEA POPOLARE - ASSEMBLEE DI UTENTI -

CONSULTAZIONE

01. IL SINDACO INDICE UNA CONSULTAZIONE POPOLARE SU RICHIESTA DELLA GIUNTA O DI SETTE CONSIGLIERI O DI DUE CONSULTE DI SETTORE PREVISTE AL SUCCESSIVO ARTT. 44) O DI DUECENTO CITTADINI.

2. LA CONSULTAZIONE AVVIENE CON QUESTIONARI O CON SONDAGGI CHE IL REGOLAMENTO DISCIPLINA.

3. OLTRE LA CONSULTAZIONE POPOLARE CON LE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA SONO ISTITUITE LE ASSEMBLEE POPOLARI E LE ASSEMBLEE DEGLI UTENTI.

04. L'ASSEMBLEA POPOLARE, CHE PUÒ' ESSERE CITTADINA O DI ZONA, PER AVERE RILIEVO ED EFFICACIA POLITICO-AMMINISTRATIVA DEVE ESSERE INDETTA, NELLA SUA DIMENSIONE CITTADINA, SU RICHIESTA DI ALMENO DUE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO O DA QUATTRO CONSIGLIERI O DA CINQUANTA CITTADINI, ED ESSERE TENUTO ALLA PRESENZA DELL'UFFICIO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E INFORMAZIONE, CHE REGISTRERÀ' RISULTATI,

PARTECIPAZIONE, INDICAZIONI, PROPOSTE. IL SINDACO, O SUO RAPPRESENTANTE, E' TENUTO A PARTECIPARE.

05. ALMENO UNA VOLTA L'ANNO SI DA' LUOGO ALL'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI DEI VARI SERVIZI COMUNALI. L'ESITO DI DETTE ASSEMBLEE

COSTITUISCE MATERIA RILEVANTE PER L'ADOZIONE, GLI ADEGUAMENTI, LE MODIFICHE DEL PIANO COMUNALE DEI SERVIZI DI CUI ALL' ARTT. 30 .

06. L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI, LA CUI CONVOCAZIONE ANNUALE E' OBBLIGATORIA IN SEDE DI ELABORAZIONE DEL PIANO, PUÒ ESSERE CONVOCATA DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE AL RAMO ANCHE SU RICHIESTA DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO O DEL RESPONSABILE DI UNA UNITA' ORGANIZZATIVA DI SERVIZI. ALL'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI E' OBBLIGATORIA LA PRESENZA DELLO UFFICIO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E INFORMAZIONE.

07. GLI ESITI DELLE ASSEMBLEE DEGLI UTENTI E DELLE ASSEMBLEE POPOLARI SONO CONTENUTI IN APPOSITI VERBALI CHE, IN COPIA, SONO INVIATI AL SINDACO, ASSESSORI, CAPIGRUPPO, SEGRETARIO COMUNALE, ALLA CONSULTA ED AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO.

08. LA DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO E' DEMANDATA AL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

ART. 44 CONSULTA CITTADINA O FORUM - CONSULTA DI SETTORE

01. LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO SE IN NUMERO DI ALMENO TRE PER SETTORE OMOGENEO DANNO VITA ALLA CONSULTA DI

SETTORE; IL REGOLAMENTO DISCIPLINERÀ' I CASI DI SINGOLE ASSOCIAZIONI IMPOSSIBILITATE A DARE VITA ALLA CONSULTA DI SETTORE.

02. LE CONSULTE SI HANNO NEI SEGUENTI SETTORI:

- TURISMO E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, AMBIENTE E TERRITORIO, ECONOMIA E LAVORO, SERVIZI SOCIALI.

3. UN'ASSOCIAZIONE, IMPEGNATA IN PIÙ' SETTORI, PARTECIPA CON DIVERSI RAPPRESENTANTI A NON OLTRE DUE CONSULTE.

4. LE CONSULTE DI SETTORE SONO COMPOSTE DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI, NON CONSIGLIERI COMUNALI, E DA ESPERTI.

05. LE CONSULTE EMETTONO PARERI, CONSULTAZIONI, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; EMETTONO RILIEVI, PROPOSTE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ' E AI SERVIZI COMUNALI, SVOLGONO FUNZIONI DI VERIFICA E CONTROLLO CIRCA IL BUON ANDAMENTO DELLA COSA PUBBLICA.

06. LE CONSULTE DI SETTORE CON LORO RAPPRESENTANTI COMPONGONO LA CONSULTA CITTADINA, O FORMA. LE MODALITÀ' DI NOMINA SARANNO STABILITE NELLA SEDE COMPETENTE E CIOÈ' NEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE.

07. AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E' FATTO OBBLIGO DI CHIEDERE IL PARERE DELLE CONSULTE, PER IL SETTORE DI LORO COMPETENZA E ALLA CONSULTA CITTADINA CIRCA:

- REGOLAMENTI COMUNALI, BILANCIO DI PREVISIONE, PIANO COMUNALE DEI SERVIZI, PIANO PREVISIONALE PLURIENNALE,

CONTRIBUTI DA CONCEDERE ALLE ASSOCIAZIONI, CONVENZIONI, ALIENAZIONI, PERMUTE, ACCORDI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMPIANTI E SERVIZI, TARIFFE PER L'USO DI IMPIANTI, TARIFFE E TASSE PER SERVIZI.

08. IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE LE NOZIONI PROPOSTE CON ISTANZA SCRITTA DALLA CONSULTA CITTADINA.

09. NEL BOLLETTINO DI VILLA CASTELLI SONO PUBBLICATE LE DECISIONI, LE PROPOSTE, I PARERI, NOTIZIE SULLE ATTIVITÀ' DELLE CONSULTE DI SETTORE E DELLA CONSULTA CITTADINA.

10. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA CONVOCANO LE CONSULTE DI SETTORE E LA CONSULTA CITTADINA ALMENO DUE VOLTE L'ANNO, IN PARTICOLARE IN OCCASIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

11. IL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DISCIPLINERÀ' ANALITICAMENTE I CONTENUTI DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

ART.45 - DIFENSORE CIVICO

1 - E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CON SEDE IN ADEGUATI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE.

2 - IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE, NEI MODI E TERMINI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO, UN RUOLO DI GARANTE DELLA IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI SEGNALANDO AL SINDACO ED AL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE

CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

3 - SPETTA AL DIFENSORE CIVICO IL CONTROLLO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE, DI CUI ALL'ART.17 COMMA 38 DELLA LEGGE 127/97. TALE CONTROLLO VIENE ESERCITATO NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ STABILITE DALL'ART.39 DELLO STESSO ARTICOLO.

4 - IL DIFENSORE CIVICO È ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON UNA DELIBERAZIONE ADOTTATA CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

5 - QUALORA NELLE PRIME DUE VOTAZIONI NON VIENE CONSEGUITA DETTA MAGGIORANZA L'ELEZIONE È RINVIATA AD ALTRA ADUNANZA, DA TENERSI ENTRO 15 GIORNI NELLA QUALE È SUFFICIENTE CHE UN CANDIDATO CONSEGUA LA MAGGIORANZA DEI VOTI ASSEGNATI.

6 - IL SINDACO MEDIANTE BANDO PUBBLICO INVITA TUTTI I CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL SUCCESSIVO ARTICOLO, A PROPORRE DOMANDA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LA CANDIDATURA A DIFENSORE CIVICO.

7 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCADUTO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE DOMANDE, CONVOCA LA COMMISSIONE STATUTO PER L'ESAME DEI REQUISITI DEI CANDIDATI E PER RICERCARE UNA SCELTA UNIVOCA SU TRE CANDIDATI DA PROPORRE AL CONSIGLIO.

8 - IN VIA ORDINARIA L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

9 - IL DIFENSORE CIVICO RIMANE IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE E NON È IMMEDIATAMENTE RIELEGGIBILE.

10 - I CANDIDATI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO SONO SCELTI TRA I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE ALMENO DA DUE ANNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BANDO, AVENTI UN'ETÀ COMPRESA TRA I 30 ED I 65 ANNI, CHE OFFRONO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA,, OBIETTIVITÀ, COMPETENZA GIURIDICA AMMINISTRATIVA, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE O LAUREA O CON UN'ESPERIENZA AMMINISTRATIVA RIVENIENTE DALL' AVER RIVESTITO, ALMENO PER QUATTRO ANNI, UNA CARICA ISTITUZIONALE PREVISTA DAL PRESENTE STATUTO O CHE SIANO STATI O SIANO FUNZIONARI DI UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO, CHE SIANO RITENUTI IDONEI AD ASSOLVERE ALLA FUNZIONE DI DIFENSORE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI LORO CONCITTADINI.

11 - NON PUÒ ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO: A) CHI RIVESTE UNA CARICA PUBBLICA ELETTIVA O SI TROVA NELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) CHI RICOPRA INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI NEI PARTITI A LIVELLO COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE O NAZIONALE, NONCHÉ COLUI CHE ABBAIA RICOPERTO TALI INCARICHI NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA NOMINA;

C) CHI, CANDIDATO NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE, NON HA CONSEGUITO L'ELEZIONE;

D) CHI FORNISCA PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

E) CHI SIA CONIUGE OD ABBIA RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITÀ ENTRO IL QUARTO GRADO CON AMMINISTRATORI DEL COMUNE, SUOI DIPENDENTI OD IL SEGRETARIO COMUNALE.

12-IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITÀ DI CONSIGLIERE COMUNALE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ INDICATE AL PRECEDENTE COMMA. LA DECADENZA È PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO.

13-IL DIFENSORE CIVICO PUÒ ESSERE REVOCATO DALLA CARICA PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA CON VOTAZIONE SEGRETA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

14 - RENDENDOSI VACANTE PER QUALSIASI CAUSA L'UFFICIO, IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI PROVVEDE ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE.

15-IL DIFENSORE CIVICO RACCOGLIE RECLAMI E SEGNALAZIONI DEI CITTADINI SU INEFFICIENZE O IRREGOLARITÀ DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE SE NON GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E PERTANTO:

A) INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI PER CONTROLLARE E VERIFICARE SE NEI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SONO STATE RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, SEGNALANDO NEI MODI E TERMINI STABILITI: DISFUNZIONI, ABUSI, CARENZE, RITARDI, VIOLAZIONI E INCOMPETENZE, PROPONENDO INIZIATIVE AL FINE DI RIMUOVERE LE CAUSE;

B) AGISCE SIA A RICHIESTA CHE DI PROPRIA INIZIATIVA ALLORCHÉ VENGA A CONOSCENZA DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ;

C) SEGNALA EVENTUALI IRREGOLARITÀ AL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE E REGIONALE, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, RILEVI DISFUNZIONI O ANOMALIE NELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELEGATA DALLA PROVINCIA O DALLA REGIONE;

D) HA DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE L'ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIE DEGLI ATTI NECESSARI, SENZA ONERI, E DI OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, SENZA CHE GLI VENGA OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO, AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 675/96;

E) ESERCITA IL CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DEL SCONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 38 E 39 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 127/97.

16 - IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO È SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

17 - QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO, HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

18 - I CITTADINI, GLI ENTI E LE ASOCIAZIONI CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA OVVERO ABBIANO DIRETTO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ITINERE PRESSO IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, QUALORA RITENGANO NON RISPETTATE LE NORME VIGENTI, HANNO FACOLTA' DI RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO PER RIMUOVERE GLI ABUSI, LE CARENZE ED I RITARDI DEGLI UFFICI.

19 - IL DIFENSORE CIVICO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA RICHIESTA, PUÒ CONVOCARE DIRETTAMENTE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER OTTENERE CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI PER PROCEDERE CONGIUNTAMENTE ALL'ESAME DELLA PRATICA E DEL PROCEDIMENTO.

20 - ULTIMATO L'ESAME DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL DIFENSORE CIVICO, D'INTESA CON IL FUNZIONARIO, FISSA UN TERMINE ESATTO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, ALL'UFFICIO COMPETENTE ED AL SINDACO.

21 - TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE IL DIFENSORE CIVICO COMUNICA AL SINDACO L'INADEMPIENZA RISCOINTRATA PER I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

22 - IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE OGNI SEI MESI UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL SEMESTRE PRECEDENTE, FORMULANDO SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER MIGLIORARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

23 - PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ IL DIFENSORE CIVICO DISPONE DI APPOSITI ED ADEGUATI UFFICI, STRUTTURE E PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI COMUNALI E DAGLI ENTI DIPENDENTI.

24 - ALL'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI, DEI MEZZI ORGANIZZATIVI E DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE. IL PERSONALE ASSEGNATO DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL DIFENSORE CIVICO.

25 - AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UNA INDENNITÀ DI CARICA PARI AL 50% DI QUELLA ATTRIBUITA AGLI ASSESSORI DEL COMUNE DI VILLA CASTELLI NONCHÉ IL RIMBORSO DI SPESE.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 46 STATUTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDERÀ' AD UNA SESSIONE DI VERIFICA DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DOPO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, E DOPO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI. NEI MODI DI CUI AL PRESENTE STATUTO SARA' COINVOLTA LA CITTADINANZA.

ART. 47 REGOLAMENTI

01. ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, NEI MODI DI LEGGE, SARANNO ADOTTATI TUTTI I

REGOLAMENTI IN ESSO PREVISTI E COMUNQUE QUELLI RITENUTI NECESSARI.

02. REGOLAMENTI PREVISTI:

A)REGOLAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI;

B)REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE;

C)REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE;

D)REGOLAMENTO DELLE SOCIETÀ' DI INCENTIVO E DELL'AGENZIA DI SVILUPPO;

E) REGOLAMENTO DELLA ISTITUZIONE;

F) REGOLAMENTO DI PUBBLICITÀ'.

03. ALLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STATUTO E' DEMANDATO IL IL COMPITO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI COMMI 01 E 02 DEL PRESENTE ARTICOLO, LA QUALE SI AVVARrà' DELLA CONSULENZA DI TECNICI, DI FUNZIONARI COMUNALI, CONSIGLIERI COMUNALI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

04. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSE ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTPNUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , IN QUANTO CON ESSA COMPATIBILI.

5. UNA VOLTA ENTRATO IN VIGORE IL PRESENTE STATUTO, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI, CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA NORMATIVA PREESISTENTE SEMPRE CHE LA STESSA SIA COMPATIBILE CON LE NORME STATUTARIE.

6. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO SI RINVIA
ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE FONDAMENTALE N. 142/90 ED ALLE
ALTRE DALLA STESSA RICHIAMATE.